

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2815 del 18/06/2020
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IGIENICO E ASSIMILATI IN LOCALITA' CORTE GENNARI, COMUNE DI PARMA (PR). DITTA: IKEA ITALIA RETAIL SRL. PRATICA: PR08A0017.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2907 del 18/06/2020
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciotto GIUGNO 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*");

PREMESSO che:

- con det. n. 1182 in data 25/02/2009 è stata assentita alla società IKEA ITALIA PROPERTY s.r.l., c.f. 02928610969 la concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso irrigazione aree verdi dalle falde sotterranee in Comune di Parma (PR) loc. Corte Gennari con scadenza 31 dicembre 2015 (cod. pratica PR08A0017);
- con domanda assunta al prot. n. PG/86461/2010 del 24/03/2010, Ikea Italia Property s.r.l., ha richiesto il cambio di titolarità della predetta concessione in IKEA ITALIA RETAIL s.r.l., c.f. 11574560154, assentita con Determina n. 3718 del 12/04/2010;

PRESO ATTO CHE:

- con domanda assunta al prot. n. PG/2015/0890549 del 25/12/2015, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, IKEA ITALIA RETAIL s.r.l., c.f. 11574560154, ha chiesto il rinnovo con variante non sostanziale della concessione n. 1182 del 25/02/2009 di derivazione d'acqua pubblica dalle falde sotterranee nel Comune di Parma (PR), località Uguzzolo - Corte Gennari, Largo Benito Jacovitti n. 11/A 40123, ad uso irrigazione aree verdi come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante pozzo avente profondità di m 55;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Parma (PR), località Uguzzolo - Corte Gennari, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 35, mapp. n. 238; coordinate UTM RER x: 607801; y: 965169;
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione area verde;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1,5; portata media pari a l/s 1,5;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 37.000;

PRESO ATTO INOLTRE:

- che con nota assunta al protocollo n.PG/2015/0890549 del 25.12.2015 è stato chiesto un volume di cambio d'uso della risorsa da irrigazione area verde a irrigazione area verde e igienico sanitario senza variazione del volume annuo prelevato;
- che con nota assunta al protocollo n.PG/2015/0890549 del 25.12.2015 è stato chiesto un volume complessivo pari a 9.100 mc/anno per uso igienico sanitario, e pari a 27.854 mc/anno per uso irriguo, per una superficie complessiva di circa mq 63.964 (di cui mq 40.576 con l'irrigazione a pioggia e mq 23.388 con quella a goccia);
- che con nota assunta al protocollo n. PG/2020/27345 del 20/02/2020, in risposta alla richiesta chiarimenti inviata con mail del 30/09/2019, sono state rettificate le superfici da irrigare nonché le necessità irrigue, con la precisazione che la zona a prato irrigata a pioggia è di mq 14.300 mentre la zona ad arbusti e siepi irrigata a goccia è stimata in mq 545, e che tali specie arboree sono considerate non irrigue, ma che possono necessitare di irrigazioni di soccorso in presenza di scarsità di precipitazioni;

DATO ATTO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi degli artt. 27 e 31, r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico e assimilati;
- nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione, in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;
- per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione ad uso irriguo area verde, pari a mc/annui 27.854, non risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016 e che conseguentemente, ai fini del rilascio della presente concessione, lo stesso debba essere ridotto a mc/annui 16.000, risultante dalla somma del quantitativo destinato per l'irrigazione a pioggia relativamente alla zona a stelli a prato la coltura pari a circa 13.000 mc/a, con il quantitativo per le zone ad arbusti e siepi, pari a circa 3.000 mc/a (ottanta alberelli e 385 m lineari di siepe);

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2020, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 17/04/2020 la somma pari a 102,00 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 19/03/2009, nella misura di 148,00 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica PR08A0017;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a IKEA ITALIA RETAIL s.r.l., c.f. 11574560154, il rinnovo con variante della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. pratica PR08A0017, come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante pozzo avente profondità di m 55,00;
- ubicazione del prelievo: Comune di Parma (PR), località Uguzzolo - Corte Gennari su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 35, mapp. n. 138; coordinate UTM RER x: 607801; y: 965169;
- destinazione della risorsa ad uso igienico e assimilati (irriguo area verde e igienico sanitario);
- portata massima di esercizio pari a l/s 1,5; portata media pari a l/s 1,5;

- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 25.100 dei quali ad uso irriguo 16.000 mc e ad uso igienico sanitario 9.100 mc;
- 2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2029;
- 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 17/06/2020;
- 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 158,95 euro a compensazione delle somme versate negli anni precedenti;
- 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
- 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
- 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
- 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
- 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
- 11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Unità Progetto Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a IKEA ITALIA RETAIL s.r.l., c.f. 11574560154 (cod. pratica PR08A0017).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 55,00, con tubazione di rivestimento in pvc del diametro interno di mm 125, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 2,2 dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 47,00 e m 54,00 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Parma (PR), Largo Benito Jacovitti n. 11/A località Uguzzolo-Corte Gennari, su terreno di proprietà della concessionaria censito al fg. 35, mapp. 238 ; coordinate UTM RER: X = 607801; Y = 965169.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico e assimilati (igienico sanitario e area verde destinata a parcheggio e verde pubblico).
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 1,5 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 25.100, dei quali ad uso igienico sanitario mc/annui 9.100 e ad uso irrigazione aree verdi 16.000 mc/annui.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno per l'utilizzo igienico sanitario ovvero nei periodi di attività dello stabilimento commerciale; per l'utilizzo irriguo per circa 1 ora al giorno per un totale di circa 75 giorni, nei periodi siccitosi prolungati.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico "Pianura alluvionale appenninica confinata superiore", cod. 0610ER-DQ2_PACS.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, mediante bollettino postale sul conto corrente postale 1018766103 o mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103, intestati a Regione Emilia Romagna-Emilia Ovest. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di

funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.

3. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.